



AVVISO ALLA CLIENTELA

Informativa alla clientela per la sospensione di contratti di leasing in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno (Ordinanza n. 1.127 del 14 gennaio 2025).

Con il presente avviso si informa che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14 gennaio 2025, n. 1.127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2025, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei contratti di leasing, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2025 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno.

In particolare, l'art. 3 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che tali eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di contratti di leasing relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi contratti di leasing, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei contratti di leasing alle condizioni di seguito riportate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

1) DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

I soggetti, privati e imprese, titolari di contratti di leasing relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

2) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI LEASING

Fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (**23 dicembre 2025**, salvo proroghe), sarà possibile richiedere la sospensione:

a) dell'**intera rata**

ovvero

b) della **sola quota capitale**

di cui all'/alle operazione/i di leasing in essere con la nostra Società.

CAMBIANO LEASING S.p.A.

Sede legale: 50053 Empoli (Fi) – Piazza Giuseppe Garibaldi, 3 – Tel. 0559767900 – e-mail: info@cambianoleasing.it – PEC: pec@pec.cambianoleasing.it - Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v. - Partita IVA 04487530489 – Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 01085070496 – REA Firenze 454308 – Intermediario finanziario iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari art. 106 TUB al n. 112 – Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano – Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Cambiano 1884 S.p.A. – www.cambianoleasing.it



A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano finanziario si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del cliente manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'**opzione 1**), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai clienti a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla Società sulla base degli elementi forniti dallo stesso cliente.

Qualora si scelga l'**opzione b**), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano finanziario originario.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di leasing;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole contrattuali previste nel contratto di leasing.

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL DANNO

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro la fine dello stato di emergenza, sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale).

La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari e contiene l'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

30/01/2025